

Edizione di giovedì 14 novembre 2013

ADEMPIMENTI

[Comunicazione finanziamenti: come calcolare la soglia di € 3.600?](#)

di **Fabio Garrini**

IMPOSTE SUL REDDITO

[Bonus Arredi: un “promemoria” prima della scadenza](#)

di **Giancarlo Falco**

CONTENZIOSO

[Derogabili le regole della soccida](#)

di **Luigi Scappini**

PATRIMONIO E TRUST

[L'inefficacia dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale deve essere pronunciata anche nei confronti del coniuge non proprietario dei beni](#)

di **Luigi Ferrajoli**

PATRIMONIO E TRUST

[Il vincolo di destinazione è il trust italiano?](#)

di **Ennio Vial, Vita Pozzi**

BACHECA

[Formazione in ambito 231 – Nozioni Giurisprudenziali](#)

di **Mauro di Gennaro**

ADEMPIMENTI

Comunicazione finanziamenti: come calcolare la soglia di € 3.600?

di **Fabio Garrini**

Per predisporre la **comunicazione** da rendere entro il prossimo 12 dicembre, società (e ditte individuali) si trovano oggi a fare un attento monitoraggio degli **apporti che i soci** (e familiari dell'imprenditore) hanno fatto confluire in società (o nell'impresa). Si tratta di un monitoraggio non immediato, ma quantomeno il fatto che la verifica sia limitata a quanto avvenuto nel corso del **2012**, senza dover estendere il monitoraggio alle situazioni preesistenti, di certo ha semplificato tale attività rispetto alle indicazioni che lo scorso anno erano state rese dall'Amministrazione Finanziaria (che in un primo momento richiedeva di dare conto dei finanziamenti in essere al 17.09.2011, data di entrata in vigore del DL 138/11).

La soglia di € 3.600

Dalla lettura del provvedimento si evidenzia un ulteriore elemento di semplificazione, legato al fatto che l'obbligo di monitoraggio esiste **esclusivamente** per gli apporti che **superano la soglia di € 3.600**, di fatto escludendo da ogni rilevanza finanziamenti di modesto ammontare. Certo, non si tratta di un limite particolarmente elevato: vien da dubitare del fatto che un apporto di € 4.000 (da comunicare) risulti effettivamente un apporto tanto significativo da richiedere il monitoraggio in quanto elemento in grado di esplicitare una poderosa **capacità contributiva del contribuente**. O, per meglio dire, si dubita che il monitoraggio di un dato, probabilmente utile all'Amministrazione Finanziaria ma in fin dei conti evidentemente modesto, sia tale da giustificare un aggravio in termini di adempimenti (la comunicazione in oggetto). Ma tant'è e, quantomeno, la presenza di una soglia, seppur modesta, permette di escludere le "interessenze finanziarie" più misere tra soci e società, che alcune volte capita di verificare su talune posizioni; si pensi al socio che, per comodità, effettua provvisoriamente in proprio il pagamento di una fattura della società, per poi farsi restituire tali somme. In precedenza non vi era alcun esonero in tal senso, oggi quantomeno esiste una soglia in grado di eliminare tali operazioni (almeno sino al limite annuo di € 3.600).

La verifica della soglia

Ciò posto, occorre valutare il funzionamento di tale soglia: ad oggi, infatti, mancano le istruzioni di compilazione al modello così come non è ancora stata emanata alcuna circolare illustrativa sul punto, per cui occorre limitare l'analisi al contenuto del [provvedimento 94904 del 2 agosto 2013](#), che ha approvato lo schema di comunicazione. L'unico aspetto sufficientemente chiaro risulta essere il fatto che tale limite di debba verificare:

- In relazione a **ciascuna categoria** (quindi va valutato distintamente per finanziamenti e per capitalizzazioni);
- In relazione al **singolo periodo d'imposta** (quindi il "contatore" degli apporti si azzerà alla fine di ciascun anno).

Rimane (quantomeno) un dubbio di non poco: in capo a quale soggetto valutare tale limite? Al riguardo la dottrina ha proposto due tesi contrapposte:

- Una **prima tesi** impone di valutare il superamento del **limite in capo alla società finanziata**, il che sta a significare che questa si troverà a monitorare i finanziamenti di tutti i soci quando complessivamente si viene a superare la soglia di € 3.600, anche se il singolo apporto di ciascun socio è sotto soglia. Tale posizione però porterebbe a valutare apporti di **valore specifico anche molto modesto** (si pensi a 10 soci che apportano € 400 ciascuno che, in questo modo, finirebbero nella comunicazione anche per apporti del tutto risibili): non pare questa la finalità dell'adempimento.
- Si è poi osservato come la finalità della comunicazione sia quella di raccogliere dati riguardanti la capacità di spesa del contribuente per una ricostruzione sintetica del reddito di questo. Se così è, come in effetti è, allora risulta pare più logica la **seconda tesi** che porta a riferire il **limite di rilevanza al singolo socio**, magari con riferimento al complesso delle società partecipate, ossia valutando il superamento della soglia tenendo in considerazione i finanziamenti che tale soggetto ha eseguito in diverse società (quindi, € 3.000 alla società Alfa e € 3.000 alla società Beta porterebbero alla necessità di comunicare tali apporti, visto che complessivamente la soglia viene superata). Tale seconda posizione, più ragionevole, si scontra con il fatto che **la comunicazione può essere resa solo dalla società finanziata** (a differenza i quanto avviene nella comunicazione relativa ai beni), con la conseguenza che ciascuna delle due società non conosce il finanziamento effettuato nell'altra, quindi si trova **nell'impossibilità di valutare** compiutamente superamento della soglia. Sulla base di questa interpretazione sarebbe stato più logico porre a carico del socio l'onere della comunicazione, ma così non è.

Quindi, come risolve questa situazione di oggettivo *impasse*? A parere di chi scrive vi è una ragionevole soluzione da esplorare: la proposta è quella di **valutare il limite in relazione al singolo rapporto socio / società**. Sulla base di tale interpretazione, in altre parole, la società farebbe una verifica di tutti i finanziamenti che ha ricevuto e andrebbe a comunicare unicamente quelli per cui il singolo socio a superato la soglia di monitoraggio.

Ci si rende conto che questa è la tesi **meno prudente** tra tutte quelle proposte, ma va notato

che è l'unica in grado di **contemperare** le finalità della comunicazione (monitorare la capacità di spesa del contribuente, per cui pare logico che il limite sia posto in capo a questo) con il fatto che la comunicazione deve essere resa dalla società (soggetto che evidentemente può avere conoscenza solo degli apporti che essa ha ricevuto).

Il punto merita evidentemente un **approfondimento da parte dell'Amministrazione Finanziaria**.

IMPOSTE SUL REDDITO

Bonus Arredi: un “promemoria” prima della scadenza

di Giancarlo Falco

Il **31 dicembre 2013**, salvo ulteriori auspicabili proroghe, termina la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali in caso di acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici. Riteniamo pertanto importante fare un punto sugli adempimenti da porre in essere prima della scadenza al fine di non incorrere poi in spiacevoli sorprese.

Le misure varate dal Governo a sostegno del settore edilizio ed immobiliare, duramente segnati dalla crisi economica degli ultimi anni, hanno subito un forte potenziamento con il **D.L. n. 63 del 4 giugno 2013**, che, oltre a prevedere la proroga della detrazione Irpef del 50% per le ristrutturazioni edilizie e della detrazione Irpef/Ires del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, introduce la possibilità, per i contribuenti che usufruiscono delle agevolazioni fiscali già previste sulle ristrutturazioni edilizie di cui all'art. 16-*bis* del Tuir, di **detrarre dall'Irpef le spese sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici “finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione”**, secondo il chiaro disposto dell'art. 16, comma 2, del citato Decreto.

L'Agenzia delle Entrate, con la [Circ. n. 29 del 18 settembre 2013](#), ha fornito i primi chiarimenti sulle condizioni per l'ottenimento dell'agevolazione, sui termini e sulle modalità di pagamento, sulla natura degli interventi edilizi collegati, con l'intento di coordinare il “bonus” per l'acquisto di arredi con le disposizioni già previste in materia di ristrutturazione edilizia, nel cui ambito rientra chiaramente la disciplina *de qua*.

Dal punto di vista soggettivo, per espresso richiamo della locuzione “*di cui al primo comma*”, contenuta nell'art. 16, comma 2, del D.L. n. 63/2013, possono beneficiare del Bonus Arredi i medesimi contribuenti che fruiscono delle detrazioni previste nel caso di ristrutturazione edilizia.

La nuova detrazione va, pertanto, abbinata agli interventi di recupero del patrimonio edilizio per i quali è prevista una detrazione del 50% su un importo massimo di spesa di euro 96.000, che costituiscono, infatti, presupposto per l'agevolazione. Al riguardo, va chiarito che gli interventi in questione non si limitano alla ristrutturazione edilizia, ma, altresì:

- alla manutenzione ordinaria e straordinaria;
- al restauro e risanamento conservativo;
- alla ricostruzione e ripristino dell'immobile a seguito di eventi calamitosi, purché sia

stato dichiarato lo stato di emergenza;

- al restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati eseguiti da imprese di costruzione che provvedano entro 6 mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile.

Come chiarito dalla Circolare n. 29/E del 2013, la detrazione in esame riguarda le spese sostenute **dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del Decreto) al 31 dicembre 2013**, per l'acquisto di mobili e/o di grandi elettrodomestici **nuovi**. Infatti, nonostante non vi sia un riferimento normativo che lo preveda espressamente, tale requisito è da considerarsi assolutamente necessario perché sotteso alla ratio stessa della norma, finalizzata, come già precedentemente affermato, a risollevare dalla crisi il settore terziario di riferimento, incentivando l'acquisto di arredamenti da parte del settore privato.

Quanto all'importo massimo detraibile il Decreto dispone, al secondo comma dell'art. 16, che la detrazione del 50% *“da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro”*, importo da considerare con riferimento alla spesa totale sostenuta per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici e **in aggiunta rispetto ai 96.000 euro previsti per gli interventi di ristrutturazione edilizia**.

L'acquisto deve essere effettuato, ai fini della detrazione:

- con **bonifico bancario o postale**: in questo caso andrà indicato, come chiarito dall'Agenzia nella Circolare già citata, la medesima causale *“utilizzata dalle banche e dalle poste per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione”*, oltre che il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione ed il codice fiscale e/o Partiva IVA del soggetto che riceve il bonifico;
- con **carta di credito o bancomat**: in questo caso è importante che il contribuente conservi gli attestati di pagamento e le relative fatture di acquisto con indicazione specifica dei beni acquistati;
- **non** sono ammesse come forme di pagamento gli **assegni** o i **contanti**.

Si precisa che non è necessario, ai fini della detrazione, che le spese sostenute per l'arredo siano anteriori rispetto a quelle sostenute per la ristrutturazione dell'immobile a cui sono destinate, purché **sia anteriore la data di avvio lavori**, desumibile da eventuali abilitazioni amministrative, dalla comunicazione preventiva all'Asl, ove prevista, oppure da una semplice **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** qualora gli interventi effettuati non necessitino di particolari comunicazioni preventive.

Al riguardo va anche sottolineato che l'agevolazione sull'arredo è sfruttabile anche se i mobili ovvero gli elettrodomestici acquistati sono destinati ad arredare un **ambiente diverso** da quello sottoposto a ristrutturazione, purché sia rispettata la condizione temporale suddetta. Sono inoltre agevolabili anche le **spese di trasporto e di montaggio**.

È bene chiarire, infine, che possono avvalersi dell'agevolazione in commento non solo i

proprietari degli immobili ristrutturati, nonché i titolari dei diritti reali o personali di godimento sugli immobili che ne sostengono effettivamente le spese, ma, anche, i **familiari conviventi** con il proprietario ovvero il detentore dell'immobile, purché sostenga le spese e sia il reale intestatario dei relativi bonifici e fatture.

Circolare n. 29/E del 2013: Beni “agevolabili”

CONTENZIOSO

Derogabili le regole della soccida

di **Luigi Scappini**

Di recente la , con due sentenze, la e la si è occupata del , disciplinato dall'art. 2170 e seguenti del codice civile, in termini di

Preliminarmente definiamo il contratto in oggetto che, ai sensi del sopra richiamato articolo è definito come il contratto in base al quale “... *il soccidante ed il soccidario si associano per l'allevamento e lo sfruttamento di una certa quantità di bestiame e per l'esercizio delle attività connesse, al fine di ripartire l'accrescimento del bestiame e gli altri prodotti e utili che ne derivano*”.

Il contratto di soccida è, alla luce della sua collocazione nel contesto del codice civile, un **contratto agrario associativo**. Tale affermazione è corroborata dalla circostanza che il contratto è necessariamente di tipo **bilaterale**, caratteristica propria dei contratti agrari associativi e che rappresenta una degli elementi di differenziazione rispetto al contratto societario.

Le parti sono il **soccidante**, che è il socio di capitale e il **soccidario** che conferisce sempre, ma non soltanto, lavoro.

Proprio i conferimenti rappresentano il discrimine per differenziare le varie tipologie, nello specifico tre, di soccida previste dal Legislatore.

Nella **soccida semplice** (artt. 2171-2181 codice civile), come anticipato, il soccidante conferisce (in godimento e non in proprietà) il bestiame che, per ovvi motivi, viene stimato, individuandone numero dei capi, razza, qualità, sesso, peso, età e relativo prezzo sul mercato. L'operazione si rende necessaria per avere un valore iniziale ai fini della successiva determinazione dell'accrescimento del bestiame. Come detto, il soccidario conferisce il lavoro che consiste nella custodia e allevamento del bestiame e nella lavorazione dei prodotti ottenibili dallo stesso. Nel caso in cui ai fini del corretto espletamento della prestazione il soccidario necessiti di aiuto potrà chiedere supporto, previa autorizzazione del soccidante, a soggetti terzi. La famiglia del soccidario può, al contrario, essere lei stessa parte del contratto di associazione in essere.

Nella **soccida parziaria** (artt. 2182 – 2185 codice civile), di *contra*, il bestiame viene conferito da entrambi le parti del contratto e, in questo caso, si determina una comproprietà, e non come visto precedentemente, un godimento da parte del soccidario. La comproprietà rifletterà i quantitativi conferiti dalle parti. Simile a tale forma aggregativa è la coltivazione di prodotti

vegetali per conto terzi di cui all'articolo 33, comma 2-*bis del* Tuir.

Resta inteso che i due tipi contrattuali hanno differenze nette tra di loro, *in primis* la circostanza che nella soccida il Legislatore mette in capo al soccidario il rischio d'impresa, circostanza che al contrario non sussiste per quanto riguarda la coltivazione di vegetali per conto terzi.

Ultima tipologia di soccida è quella con **conferimento di pascolo** (art. 2186 codice civile) dove il soccidante conferisce il pascolo, mentre lavoro e bestiame sono di competenza del soccidario. Si evidenzia come nella soccida semplice e in quella parziaria nulla si dica in merito a chi competa il conferimento del pascolo, di modo che si ritiene che tale elemento contrattuale possa essere liberamente pattuito tra le parti.

La Corte di Cassazione, con la recente **sentenza n. 19738 del 28 agosto 2013** ha affermato che non si è in presenza di un contratto simulato, nel caso di specie di soccida semplice, allorquando al suo interno sia previsto una pattuizione che garantisce al soccidario il mangime corrisposto integralmente dal soccidante. Infatti, tale previsione non sembra introdurre nel contratto un elemento capace di inficiare la **funzione economico-sociale** del tipo negoziale, normativamente correlata alla ripartizione tra gli associati dell'accrescimento del bestiame e degli altri prodotti e utili che ne derivano semmai contribuendo a rappresentare la reale funzione pratica che le parti hanno inteso perseguire attraverso l'utilizzo dello schema contrattuale della soccida, modulato in relazione ai rapporti economici che le stesse parti intendevano regolare secondo i rispettivi interessi attraverso la previsione che il mangime fosse conferito dal soccidante.

Abbiamo visto come scopo del contratto sia l'**accrescimento del bestiame** che, quindi, sarà oggetto di riparto. Infatti, ai sensi dell'articolo 2181 codice civile, al termine del contratto, che ai sensi dell'articolo 2172 codice civile, ma il cui principio è estendibile anche per la soccida parziaria e per quella con conferimento di pascolo, è pari a 3 anni, si procederà a una nuova stima e poi il soccidante preleverà i capi corrispondenti a quanto stimato in sede di conferimento. L'accrescimento sarà ripartito in ragione di **norme corporative, usi e convenzioni**, nulla dicendo il codice civile. Il riparto non si avrà, di norma, nella soccida parziaria, ove interverrà solamente se le quote di riparto dell'accrescimento non sono coincidenti con quelle del conferimento originario. Proprio in tema di riparto, con la **recente sentenza n. 24914 del 6 novembre 2013**, i giudici di legittimità hanno affermato, in continuità con la **precedente n. 5613 dell'8 settembre 1999**, che la ripartizione dell'accrescimento del bestiame e degli altri prodotti e utili rappresenta solo il **normale bilanciamento economico** dei rispettivi interessi, sicché le parti possono, nella loro autonomia, stabilire un diverso regime senza alterare la natura associativa del rapporto.

In tal senso, ad esempio, è ammessa l'**attribuzione di acconti sull'accrescimento, senza che si sia in presenza di un contratto simulato.**

PATRIMONIO E TRUST

L'inefficacia dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale deve essere pronunciata anche nei confronti del coniuge non proprietario dei beni

di **Luigi Ferrajoli**

La sentenza che dichiara l'**inefficacia** dell'atto di costituzione di un fondo patrimoniale deve essere pronunciata anche nei confronti del coniuge non proprietario dei beni, che deve pertanto essere messo nella condizione di partecipare al relativo giudizio, pena la **nullità** della relativa pronuncia.

E' quanto statuito dalla **sentenza della Corte di Cassazione n. 19332 del 21/08/2013** che ha posto fine ad una vicenda che aveva avuto inizio avanti al Tribunale di Alessandria.

A seguito del **fallimento** di una società di persone, uno dei soci illimitatamente responsabili aveva promosso un giudizio al fine di fare dichiarare l'**opponibilità** alla procedura dell'atto con il quale, nel periodo sospetto – ossia nel lasso di tempo antecedente alla dichiarazione di apertura della procedura entro il quale l'atto revocato deve essere posto in essere – aveva conferito in **fondo patrimoniale** l'immobile di cui era nudo proprietario per tutelare il figlio minore, affetto da un grave handicap, già dichiarato **invalido** e completamente inabile al lavoro.

L'attore aveva inoltre chiesto la cancellazione della **trascrizione della sentenza dichiarativa**, che il curatore aveva eseguito sul bene del tutto illegittimamente in quanto tale bene non era ricompreso nell'attivo fallimentare.

Il **curatore** aveva proposto domanda riconvenzionale chiedendo che l'atto di costituzione del fondo patrimoniale venisse dichiarato **inefficace** ai sensi dell'art. 64 L. Fall. che prevede che *“Sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal fallito nei **due anni** anteriori alla dichiarazione di fallimento, gli **atti a titolo gratuito**, esclusi i regali d'uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, in quanto la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante”*.

Il primo grado si era concluso favorevolmente per il socio, mentre la Corte di Appello di Torino aveva accolto la domanda di **inefficacia** ritenendo che mancasse la prova che l'immobile era stato conferito nel fondo patrimoniale in adempimento di un **dovere morale**, poiché non vi era menzione di tale circostanza nell'atto costitutivo.

La **Cassazione**, cui ha proposto ricorso il socio proprietario dell'immobile, ha evitato di esprimersi in ordine alla sussistenza del requisito dell'adempimento di un dovere morale accogliendo il motivo relativo alla **nullità** della sentenza per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti della moglie del ricorrente.

Questi aveva infatti evidenziato che la consorte, anch'essa socia della società di persone e dichiarata fallita, doveva ritenersi **litisconsorte necessaria** nel giudizio in quanto, pur non essendo proprietaria dell'immobile conferito in fondo patrimoniale, era stata partecipe dell'atto e ne aveva consentito il perfezionamento.

Secondo la Cassazione, i beni conferiti in **fondo patrimoniale** non sono compresi nel fallimento perché, pur appartenendo al fallito, rappresentano un patrimonio separato, destinato al soddisfacimento di specifici scopi che prevalgono sulla **funzione di garanzia** per la generalità dei creditori; di conseguenza rispetto ad essi permane la legittimazione del debitore fallito, il quale deve essere convenuto nel giudizio promosso dal curatore per sentir accertare l'inefficacia dell'**atto di costituzione**.

Come già espresso in precedenti pronunce (cfr. [sentenza n. 1242 del 27/01/2012](#)), la Suprema Corte ha ribadito inoltre che la **natura reale del vincolo di destinazione** impresso dalla costituzione del fondo patrimoniale in vista del soddisfacimento dei **bisogni della famiglia**, nonché la conseguente necessità che la sentenza faccia stato nei confronti di tutti coloro per i quali il fondo è stato costituito, comportano che, nel giudizio promosso per la dichiarazione della sua inefficacia, la **legittimazione passiva** spetti ad entrambi i coniugi, anche se l'atto sia stato stipulato da uno solo di essi.

Inoltre, secondo la Cassazione, l'interesse di uno dei due coniugi a partecipare al giudizio non può essere escluso dal solo fatto che i beni costituiti in fondo non sono di sua **proprietà** e che, pertanto, l'eventuale accoglimento della domanda di inefficacia renderebbe assoggettabili all'**azione esecutiva** dei creditori unicamente quelli dell'altro coniuge: il **vincolo di destinazione** cui soggiacciono i beni, una volta conferiti in fondo, consiste infatti, sostanzialmente, nella costituzione di un **diritto di godimento** attributivo delle facoltà e dei doveri previsti dagli artt. 167 e 171 Cod.Civ., il cui venir meno per effetto della pronuncia di inefficacia rappresenta un **pregiudizio** di per sé idoneo a configurare un interesse del coniuge non proprietario a contraddire alla domanda ed a rendere perciò **necessaria** la sua partecipazione al processo.

PATRIMONIO E TRUST

Il vincolo di destinazione è il trust italiano?

di **Ennio Vial, Vita Pozzi**

Alcuni anni or sono, quando i vincoli di destinazione ex art. **2645-ter** del **c.c.** hanno fatto capolino nel nostro ordinamento ci si è chiesti se questi fossero il c.d. **trust italiano**.

In realtà gli istituti pur presentano evidenti **similitudini**, quanto meno in relazione all'effetto segregativo che producono, sono **profondamente differenti**. L'art. 2645-ter c.c. prevede, infatti, che i beni segregati possano essere oggetto di esecuzione solamente per i debiti contratti per tale scopo. Non vi è una impignorabilità assoluta ma un limite all'azione esecutiva che deve risultare connessa al perseguimento dello scopo.

In merito alle differenze tra gli istituti si evidenzia come la normativa in tema di vincoli di destinazione non preveda la partecipazione all'atto istitutivo di soggetti distinti, ben potendo il vincolo essere istituito dal **solo conferente**. Diversamente, il **trust** contempla la partecipazione quanto meno di **due soggetti**: il disponente ed il trustee (fatto salvo il caso del trust auto dichiarato).

D'altro canto lo studio del Notariato 357-2012/C ha evidenziato come lo stesso vincolo possa contemplare figure del gestore e del garante. E' un evidente "scopiamento" dell'istituto del trust.

Peraltro si ricorda come, ormai oltre due anni or sono, una bozza di modifica della disciplina degli stessi **patti di famiglia** avesse previsto uno "scimmiettamento" della disciplina del trust; in particolare, nella versione originaria del "decreto sviluppo" (decreto-legge n. 70 del 2011) veniva modificato l'art. 768-bis del c.c. prevedendo che *"In tal caso, fino all'accettazione da parte dell'assegnatario, il soggetto nominato dall'imprenditore o dal titolare di partecipazioni societarie ai sensi del primo periodo esercita altresì il compito di **gestore dei beni**. [...] Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori del **medesimo gestore** o nell'interesse degli stessi. Il gestore amministra l'azienda o le partecipazioni societarie e i relativi frutti secondo le indicazioni contenute nel contratto, con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico ed evitando situazioni di conflitto di interessi. Il gestore **rende conto** del suo operato ai soggetti indicati al terzo comma."*

Con l'occasione si segnala che il patto di famiglia è uno strumento di gestione ma non di protezione del patrimonio.

Passiamo ad altri aspetti. Il **vincolo di destinazione** ha una durata massima di **90 anni** o la vita

del beneficiario se persona fisica, mentre per il trust la durata dipende dalla legge regolatrice. Il trust potrebbe essere al limite eterno ma bisogna prestare la massima attenzione a non ledere i diritti dei legittimari.

Un'ulteriore differenza tra i due istituti riguarda i **beni** che possono essere formare **oggetto del negozio**. Solo **beni immobili** o mobili registrati possono essere legati al vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile, mentre generalmente qualsiasi bene nel caso del trust; possono quindi essere disposti in Trust beni immobili, ma anche mobili non registrati, partecipazioni societarie, titoli di credito, autovetture, eccetera.

Il vincolo nasce in un atto in **forma pubblica** mentre, secondo la convenzione de l'Aja, per il trust è sufficiente la forma scritta, a meno che altra forma non dipenda dalla natura dei beni che formino oggetto dell'atto istitutivo del trust.

Gli **interessi** perseguiti con il vincolo devono essere **meritevoli di tutela**. Sul tema, la posizione dottrinale prevalente ritiene la meritevolezza elemento ulteriore rispetto alla liceità; sono due valutazioni quindi che si pongono su distinti piani il primo dei quali, avente ad oggetto la liceità, è prioritario e presupposto rispetto al secondo.

Il Consiglio Nazionale del Notariato afferma inoltre che i principi dell'art. 2645-ter dovrebbero essere considerati quale **limite di applicazione anche** dell'istituto del **trust** che non dovrebbe quindi eccedere i confini per la legittimità e l'efficacia degli atti di destinazione.

Alla luce delle breve considerazioni proposte è chiaro come i due istituti siano profondamente differenti. E' quindi errato ritenere che il trust istituito in Italia debba avere una durata di 90 anni in quanto tale limite è imposto dall'art. 2645-ter.

D'altro canto il vincolo di destinazione ha finalmente sdoganato la **trascrivibilità** dei vincoli di trust dissipando definitivamente le ritrosie delle conservatorie dei registri immobiliari e dei registri delle imprese. L'art. 2645 ter, pertanto, non rappresenta la legge italiana sui trust ma configura un nuovo istituto che consente una segregazione patrimoniale.

BACHECA

Formazione in ambito 231 – Nozioni Giurisprudenziali

di Mauro di Gennaro

A tutt'oggi l'unico provvedimento giurisprudenziale che esamina l'idoneità di **Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex art. 6 e 7 del D. Lgs. 231/2001**, adottati prima della commissione del reato, è l'**ordinanza cautelare del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano (giudice Secchi) depositata il 9 novembre 2004**.

Pur non potendosi parlare di "orientamento" giurisprudenziale, appare utile riportare le valutazioni critiche del Giudice, al fine di trarre indicazioni contenutistiche sulla redazione dei **compliance programs**.

Sul tema della formazione, il GIP ha ribadito che il compito della formazione (quale specifico protocollo costituente il Modello):

- *“è quello di assicurare una adeguata conoscenza, comprensione ed applicazione del modello da parte dei dipendenti e dei dirigenti”*. A tal fine, la formazione deve essere differenziata *“a seconda che la stessa si rivolga ai dipendenti nella loro generalità, ai dipendenti che operino in specifiche aree di rischio, all'organo di vigilanza ed ai preposti al controllo interno”*;

il Modello deve inoltre prevedere, secondo il GIP:

- *“il contenuto dei corsi, la loro frequenza, l'obbligatorietà della partecipazione ai programmi di formazione” e opportuni “controlli di frequenza e di qualità sul contenuto dei programmi di formazione”*.

Dalla disamina di questo “decalogo” del tribunale di Milano sulla inidoneità dei Modelli, in merito alla formazione si evidenzia come:

- *“In ordine alla formazione – il cui compito è quello di assicurare una adeguata conoscenza, comprensione ed applicazione del modello da parte dei dipendenti e dei dirigenti – non si differenzia la formazione a seconda che la stessa si rivolga ai dipendenti nella loro generalità, ai dipendenti che operino in specifiche aree di rischio, all'organo di vigilanza ed ai preposti al controllo interno; non si prevede il contenuto dei corsi, la loro frequenza, l'obbligatorietà della partecipazione ai programmi di formazione; non si prevedono controlli di frequenza e di qualità sul contenuto dei programmi di formazione.”*

Quindi il Modello deve:

- differenziare tra formazione rivolta ai dipendenti nella loro generalità, ai dipendenti che operino in specifiche aree di rischio, all'organo di vigilanza ed ai preposti al controllo interno;
- prevedere il contenuto dei corsi di formazione, la loro frequenza, l'obbligatorietà della partecipazione ai corsi, controlli di frequenza e di qualità sul contenuto dei programmi.

Vediamo quali sono gli **obblighi e le caratteristiche che deve avere la formazione** in ambito D.Lgs. 231/2001.

La normativa prevede che rientri nel modello organizzativo la pianificazione di un programma formativo rivolto al personale delle aree a rischio.

La formazione obbligatoria deve essere disposta già al momento dell'ingresso in servizio dei neoassunti ed in particolar modo dei dipendenti che operano in specifiche aree di rischio, all'Organismo di vigilanza ed ai preposti al controllo interno o in occasione di cambio di mansioni.

Il corso deve trattare tutti gli argomenti specifici presenti nella normativa e prevedere un test finale di valutazione.

I contenuti da trattare nel percorso formativo, per quanto indicativi, devono riguardare:

- **nozioni di carattere generale sulla normativa:** dove vengono fornite le prime nozioni del decreto e i suoi "effetti" per la società;
- **le fattispecie di reato previste dal legislatore e le sanzioni:** dove vengono approfonditi gli aspetti relativi alle tipologie di reato che suscitano la responsabilità dell'ente, le sanzioni in cui si può incorrere e i soggetti che possono commettere, nell'esercizio della propria attività lavorativa, tali reati.
- **i presupposti della responsabilità:** in cui vengono trattati i presupposti della responsabilità dell'ente, e sulla cosiddetta "esimente".
- **il Modello di Organizzazione, gestione e controllo:** dove viene descritto il Modello di organizzazione, gestione e controllo e presentati i documenti che descrivono i principi ed il funzionamento del "sistema di controlli" adottati dall'ente.
- **Organismo di Vigilanza:** vengono descritti i compiti e i requisiti di tale Organismo.
- **il D.Lgs. 231/2001 in azienda:** l'ultima parte della formazione deve concentrarsi sulla specifica realtà aziendale.

Il corso di formazione deve prevedere un **test finale**, a valle del quale, deve essere rilasciato un **attestato di frequenza** valido ai fini dell'assolvimento degli obblighi di legge.